

DIOCESI DI CASTELLANETA

**STATUTO E REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**

22 ottobre 2015

STATUTO
DEL
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

§ 1. E' costituito nella diocesi di Castellaneta, il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente statuto, come organo consultivo permanente del Vescovo, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

§ 2. Esso si compone di presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e soprattutto laici, ai sensi dei canoni 511-514 del CDC.

Art. 2

§ 1. Spetta al CPD, "sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi" (*can. 511*).

§ 2. In particolare il CPD:

- collabora nell'elaborazione e applicazione degli orientamenti pastorali diocesani;
- esprime valutazioni e orientamenti pastorali sui problemi più urgenti della diocesi e presenta proposte concrete per la loro soluzione;
- offre il proprio parere su temi proposti dal Vescovo;
- verifica che le linee e gli orientamenti pastorali siano realizzati in diocesi.

Art. 3

I membri del CPD si impegnano a mettersi in ascolto e in dialogo con tutte le componenti della comunità diocesana (Vicarie, Parrocchie e realtà ecclesiali), e a renderle partecipi del lavoro del Consiglio.

II. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA

A. Composizione

Art. 4

Possono essere membri del CPD solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (*can. 512, §§1 e 3*).

Art. 5

§ 1. L'Assemblea è composta da membri eletti, membri di diritto e membri nominati dal Vescovo.

§ 2. Sono membri eletti:

- due laici per ogni Vicaria, eletti nell'assemblea unitaria dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali;
- una rappresentante eletta dalle Religiose presenti legittimamente in diocesi;
- un rappresentante eletto dai Religiosi presenti legittimamente in diocesi;
- un rappresentante indicato dall'èquipe del servizio di Pastorale giovanile;

§ 2. Sono membri di diritto (*durante munere*):

- il Vicario generale;
- il Direttore della Caritas Diocesana;
- il Direttore dell'Ufficio liturgico diocesano;
- il Direttore dell'Ufficio catechistico diocesano;
- il presidente della consulta diocesana delle Confraternite;
- il segretario della consulta diocesana delle aggregazioni laicali;
- il presidente dell'Azione Cattolica diocesana.

§ 3. Il Vescovo può nominare liberamente altri tre membri

B. Durata in carica

Art. 6

§ 1. I membri del CPD durano in carica cinque anni.

§ 2. Quando la sede diviene vacante, il CPD cessa (*Can. 513, § 2*).

Art. 7

§ 1. I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- per dimissioni presentate per iscritto al Vescovo;
- per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- per trasferimento ad altra diocesi, nel caso di religiosi o religiose;
- per assenza ripetuta, secondo quanto disposto dall'art. 12 di questo Statuto e dall'art. 8 del Regolamento.

§ 2. I Consiglieri decaduti vengono sostituiti in base all'ambito di rappresentanza come descritto nell'Art. 5 § 1. di questo Statuto.

§ 3. I Consiglieri subentrati ad altri nel corso del quinquennio decadono al termine di questo.

III. STRUTTURA

Art. 8

Il CPD si articola in:

- 1) Presidente
- 2) Assemblea;
- 3) Ufficio di Presidenza;
- 4) Segretario.

1) Il Presidente

Art. 9.

Il Presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede, affidandone la moderazione al Vicario generale o ad altro incaricato per l'occasione.

2) L'Assemblea del CPD

Art. 10

Il CPD è convocato e presieduto dal Vescovo, si riunisce ordinariamente tre volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo decida il Vescovo o ne facciano richiesta almeno 2/3 dei suoi componenti (*Can. 514*).

Art. 11

L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 12

I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca; essi non possono farsi rappresentare, ad eccezione dei membri di diritto.

Art. 13

In particolari circostanze il Vescovo può costituire, scegliendo tra i membri del CPD, un gruppo di studio che affronti specifiche problematiche pastorali in stretta collaborazione con gli uffici pastorali diocesani.

3) Ufficio di Presidenza

Art. 14

L'Ufficio di Presidenza, presieduto dal Vescovo o dal Vicario generale, coordinato dal segretario, è costituito da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea per la durata del mandato del Consiglio Pastorale.

Art. 15

Spetta all'Ufficio di Presidenza:

- coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l'attività del CPD verificandone il regolare funzionamento;
- collaborare alla stesura dell'ordine del giorno e preparare il materiale per gli argomenti da trattare in Assemblea.
-

4) Segretario

Art. 16

Il CPD ha un Segretario nominato dal Vescovo anche fuori dal Consiglio, nel qual caso non ha diritto di voto.

Art. 17

È compito del segretario:

- tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Pastorale;
- curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno e gli eventuali documenti allegati;
- ricevere dai Consiglieri le richieste di convocazione straordinaria;
- tenere il registro delle presenze e segnalare le assenze all'Ufficio di Presidenza;
- stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio.

IV. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI E LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 18

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPD ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani.

Art.19

il CPD cura il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso l'informazione periodica tramite i mezzi della diocesi (il sito diocesano, il periodico diocesano, ...)

V. NORME FINALI

Art.20

La partecipazione alle attività del Consiglio Pastorale è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale.

Art.21

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

IL CONSIGLIO PASTORALE

Art. 1 - Allo scadere del mandato del CPD, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.

L'ASSEMBLEA E LE SUE FUNZIONI

Art. 2 - Il CPD, al momento dell'insediamento, propone al Vescovo i membri dell'Ufficio di Presidenza:

- a) La scelta è a scrutinio segreto;
- b) Su una scheda si potranno esprimere tre preferenze tra i laici e, su un'altra scheda, due preferenze tra i presbiteri e i religiosi membri del Consiglio;
- c) Non può essere indicato il Vicario generale.

Art. 3 - Il Segretario curerà la comunicazione con la comunità ecclesiale diocesana attraverso il Sito diocesano.

CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 4 - Il Segretario cura la spedizione (*anche soltanto mediante posta elettronica*) dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della riunione, per dare la possibilità di prepararsi ai lavori e di consultare, eventualmente, le realtà ecclesiali di competenza; all'avviso di convocazione viene allegata la bozza di verbale della riunione precedente.

Art. 5 - L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo, sentito l'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti anche le eventuali proposte pervenute.

Art. 6 - Il CPD si riunisce secondo il calendario stabilito all'inizio dell'anno pastorale dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 7 - Nel caso in cui i Consiglieri richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 8 - § 1. Le assenze vanno giustificate.

§ 2. L'Ufficio di Presidenza verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione.

§ 3. In caso di ripetute assenze, anche giustificate, l'Ufficio di Presidenza si potrà comportare come sopra.

LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 9 - Le riunioni sono presiedute dal Vescovo che le modera direttamente o attraverso il Vicario generale.

Art. 10 - Il CPD delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11 - § 1. All'inizio di ogni riunione, dopo un momento di preghiera comune, viene approvato il verbale della riunione precedente dopo eventuali osservazioni o integrazioni.

§ 2. Il verbale deve essere approvato con votazione per alzata di mano.

Art. 12 - In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva.

Art. 13 - I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può riferire degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

Art. 14 - § 1. Gli interventi non debbono superare la durata di cinque minuti, salva diversa determinazione stabilita dal Vescovo.

§ 2. Ogni consigliere potrà presentare interventi scritti sugli argomenti all'ordine del giorno.

§ 3. Al termine della discussione il Vescovo potrà replicare agli intervenuti e formulerà, se del caso, le mozioni conclusive da sottoporre a votazione.

Art. 15 - § 1. Pur tenendo conto che il parere del Consiglio è consultivo, tuttavia vi possono essere occasioni in cui il Vescovo ritenga opportuno chiedere il parere dei presenti attraverso il voto.

§ 2. Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16 - § 1. Il voto verrà espresso, su richiesta del Vescovo, o per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto.

§ 2. Dovrà essere espresso sempre a scrutinio segreto quando tale scrutinio è richiesto dallo Statuto e dal Regolamento o da almeno un quinto dei presenti.

§ 3. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati di volta in volta due scrutatori.

Art. 17 - Quando si tratta di elezioni di persone, in caso di parità di voti ottenuti, si ritiene eletto il più anziano d'età.

Art. 18 - La discussione degli argomenti all'o.d.g. si ritiene non vincolata dal segreto, per il carattere comunionale del Consiglio Pastorale, salvo che il Vescovo non ponga qualche problema o questione sotto il vincolo del segreto (*Can. 127, § 3*).

NORME FINALI

Art. 19 - Le spese vive per il funzionamento del Consiglio Pastorale, delle Commissioni e dei gruppi di studio sono a carico della diocesi, previa intesa con l'Economato.